

Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del 5 febbraio 2001

Il quesito è in merito alla metodologia da applicare per la valutazione quantitativa del rischio prevista dal punto A 2.3 dell'allegato I del DM 4.05.1998 per le attività elencate nel DM 16.02.1982.

Non è applicabile la suddivisione fra i vari gradi di rischio (elevato, medio e basso) indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'allegato IX del DM 10.03.1998, riferendosi detto allegato ai contenuti minimi dei corsi di formazione e in quanto l'effettivo grado di rischio di un'attività, (comprese quelle elencate nel DM 16.2.82), scaturisce in base all'analisi del rischio effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

La classificazione dell'allegato IX è da applicare solo per la determinazione del corso di formazione per addetti alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, e come utile indicazione per una prima valutazione del rischio di incendio.

Analisi di rischio - D.M. 10 marzo 1998 - Allegato IX

In relazione al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ... sull'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, si concorda con i pareri espressi al riguardo dagli Uffici in indirizzo.